

### Rito Fornero: il rimedio avverso la prima fase sommaria è l'opposizione

*Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile.*

#### Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 3.2.2020, n. 2364

...omissis...

1. Con il mezzo di ricorso si denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 133 e 134 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)" assumendo che "il provvedimento del primo Giudice è una ordinanza con valore di sentenza" soggetta quindi a reclamo, contenendo "una ampia esposizione dello svolgimento del processo, una altrettanto ampia disamina del compendio testimoniale e delle ragioni di diritto e di fatto trattate ed un chiaro dispositivo con una trattazione che ha richiesto ben diciassette pagine"; si deduce che "la decisione relativa alla fase sommaria si articola con una motivazione piena, esaustiva all'esito di una trattazione durata dal 21.4.2015 al 3.10.2017" e che "la denominazione di ordinanza che titola il provvedimento è da ritenersi un errore materiale che non rende nullo l'atto".

2. In disparte i profili di inammissibilità - derivanti sia dalla formulazione del motivo che denuncia nelle forme dell'error in iudicando ciò che invece costituirebbe un eventuale error in procedendo, senza che venga adeguatamente specificato come tale vizio determinerebbe la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia dal non aver riportato il contenuto della "ordinanza" di primo grado di cui si discute, così da consentire al Collegio di delibare in limine litis la natura del provvedimento di prime cure di cui si controverte - la censura non merita accoglimento.

Invero nel rito cd. "Fornero", il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il

provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (in termini, Cass. n. 19552 del 2016).

Non giova a parte ricorrente il richiamo a Cass. n. 8467 del 2017 dettata in fattispecie peculiare in cui il giudice, adito L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, aveva pronunciato "sentenza" all'esito di una "unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado del cd. rito Fornero" ed aveva adottato una pronuncia finale "avente veste formale di sentenza, oltre che sostanziale".

Il precedente pertanto non si attaglia al caso all'esame del Collegio laddove il primo giudice non ha proceduto a tale unificazione delle due fasi; anzi, all'esito della prima ha pronunciato "ordinanza", con un provvedimento la cui forma adottata non diverge da quella prevista dal legislatore (cfr. appunto Cass. n. 8467/2017 cit.), sicchè alcuna apparenza diversa dalla sostanza o affidamento poteva ingenerare nel destinatario; provvedimento che non può trasmutare la sua natura di ordinanza, opponibile e non reclamabile, per il numero delle pagine in cui è redatto o per la durata del procedimento.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese liquidate secondo soccombenza.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020